

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 1 – Costituzione, denominazione, sede

È costituita fra i sottoscritti un'associazione culturale denominata "Dall'isola APS" (di seguito "Associazione").

L'Associazione ha sede legale in Filicudi (Lipari, ME).

Eventuali sedi secondarie, succursali, filiali operative saranno istituite con delibera del Comitato Operativo, che ne stabilirà la localizzazione.

ARTICOLO 2 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo scioglimento anticipato nei modi previsti dal presente Statuto.

ARTICOLO 3 – Scopo e finalità

L'Associazione è apartitica, senza scopo di lucro, con finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale ed ecologica. Essa opera in qualità di ente senza scopo di lucro, svolgendo in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto, in particolare nei settori della cultura, della tutela e promozione del patrimonio artistico, naturale e paesaggistico.

Le finalità specifiche sono:

- * Promuovere, diffondere o sostenere eventi, manifestazioni, attività di spettacolo dal vivo, laboratori, corsi, residenze artistiche, seminari nel campo artistico, culturale, storico, linguistico, musicale, teatrale, letterario, cinematografico, della crescita personale e della trasmissione di arti e mestieri;
- * Favorire la partecipazione della comunità locale alla vita culturale;
- * Collaborare con enti pubblici e privati per iniziative culturali;
- * Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale, storico e paesaggistico locale;
- * Qualsiasi altra attività culturale coerente con le finalità istituzionali.

ARTICOLO 4 – Attività di interesse generale ed oggetto sociale

L'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, in particolare nei settori della cultura, dell'arte, della tutela del paesaggio e dell'ambiente.

A tal fine, l'Associazione promuove:

l'organizzazione di eventi culturali, mostre, rassegne, concerti, rappresentazioni teatrali,

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

proiezioni, residenze artistiche, workshop e corsi formativi, anche interdisciplinari;

attività di formazione e didattica nel campo artistico, musicale, teatrale, linguistico, artigianale e della crescita personale;

iniziative editoriali, pubblicazioni e progetti di documentazione storica e culturale, anche in formato digitale;

la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico locale, anche attraverso attività di mappatura, studio, narrazione e divulgazione;

attività di tutela, cura e ripristino di sentieri, spazi naturali, aree rurali o costiere, anche in collaborazione con enti pubblici e soggetti privati;

campagne di sensibilizzazione ambientale, educazione alla sostenibilità, pulizia di spiagge e sentieri;

forme di turismo sostenibile, esperienziale e comunitario, compatibili con la salvaguardia del territorio e coerenti con le finalità associative;

l'organizzazione di viaggi, escursioni, visite guidate, gite e soggiorni culturali e naturalistici, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzati alla conoscenza, valorizzazione e tutela del patrimonio culturale, artistico, ambientale e paesaggistico;
ogni altra attività strumentale e coerente con le finalità dell'Associazione.

L'Associazione può inoltre esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti stabiliti dalla normativa vigente. L'individuazione di tali attività è demandata all'organo di amministrazione.

ARTICOLO 5 – Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio iniziale è costituito esclusivamente dalle quote associative e dalle eventuali donazioni.

2. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) contributi dei soci;
- b) eventuali donazioni, lasciti, eredità;
- c) proventi derivanti da attività culturali, eventi, attività editoriali, etc.;
- d) contributi pubblici o privati;

e) entrate derivanti da campagne di raccolta fondi, anche in forma continuativa, finalizzate all'autofinanziamento delle attività previste dallo statuto;

f) ogni altra entrata compatibile con le finalità associative.

3. Gli utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti per le attività istituzionali dell'Associazione e non possono essere distribuiti tra i soci, nemmeno in forma indiretta.

ARTICOLO 6 – Soci

Y L
BF

1. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che ne condividono lo scopo e accettano il presente Statuto.
2. L'ammissione di nuovi soci avviene tramite domanda scritta e delibera del Comitato Operativo. In caso di rigetto, se lo Statuto lo prevede, il motivo deve essere comunicato entro 90 giorni.
3. I soci hanno pari diritti e doveri secondo lo Statuto.

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ARTICOLO 7 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ARTICOLO 8 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,

2 A
BK

esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente statuto;
votare in Assemblea - se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, qualora prevista;
denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del Codice del terzo settore;

e hanno il dovere di:

rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
versare la quota associativa annuale, il cui importo, modalità di versamento e termini sono stabiliti annualmente dal Comitato Operativo. Tale quota è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

ARTICOLO 9 - Volontari e attività di volontariato

L'associazione può avvalersi delle attività di volontariato svolte dai propri associati o da terzi. I volontari operano in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

I loro nominativi sono iscritti in apposito registro obbligatorio qualora l'Associazione si avvalga in modo non occasionale e gratuito di volontari.

ARTICOLO 10 - Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che sono di volta in volta intraprese dall'associazione.

ARTICOLO 11 – Collaborazioni retribuite

L'Associazione, nel rispetto dell'art. 16 del D.Lgs. 117/2017, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato, da parte di soggetti soci e anche non soci, per attività necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Le prestazioni saranno retribuite secondo i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi di riferimento.

ARTICOLO 12 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Comitato Operativo (organo di amministrazione);
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Consigliere;
- f) il Tesoriere.

ARTICOLO 13 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, composto da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota sociale, se prevista.

2 L
RFR

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria:

- a) Assemblea ordinaria: convocata almeno una volta all'anno, entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, per l'approvazione del bilancio consuntivo, la programmazione delle attività, la relazione del Presidente e ogni altro punto previsto dall'ordine del giorno.
- b) Assemblea straordinaria: convocata nei casi previsti dallo Statuto, dall'organo di amministrazione o su richiesta scritta di almeno un terzo degli associati, per deliberare su modifiche statutarie, scioglimento dell'Associazione, nomina anticipata degli organi sociali, o altre materie indicate dallo Statuto.

La convocazione dell'Assemblea viene fatta mediante avviso scritto, anche tramite posta elettronica certificata (PEC), posta raccomandata, consegna a mano o altro mezzo idoneo previsto dallo Statuto, con un preavviso non inferiore a 30 giorni, contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della prima e (se prevista) della seconda convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se adottate a maggioranza semplice dei presenti, salvo che lo Statuto richieda maggioranze qualificate per specifiche materie (modifiche statutarie, scioglimento, devoluzione del patrimonio, ecc.).

Per le deliberazioni concernenti la modifica dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione, o la devoluzione del patrimonio residuo, è richiesta una maggioranza qualificata di almeno tre quarti degli associati presenti o rappresentati, come stabilito dal presente Statuto.

Gli associati hanno diritto al voto se in regola con il versamento della quota associativa, qualora prevista.

Le Assemblee dei soci, sia ordinarie che straordinarie, possono svolgersi anche in modalità telematica, mediante l'utilizzo di strumenti di videoconferenza o altre tecnologie che garantiscano:

- l'identificazione certa dei partecipanti;
- la possibilità per ciascun socio di intervenire, partecipare alla discussione e votare sugli argomenti all'ordine del giorno.

In tal caso, si considera svolta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'assemblea o il Segretario verbalizzante, come indicato nella convocazione.

ARTICOLO 14 – Libri sociali obbligatori

L'Associazione tiene i seguenti libri, obbligatori ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Operativo (organo di

26

amministrazione).

Tali libri sono tenuti in modo ordinato e sono accessibili agli associati che ne facciano richiesta. Qualora l'Associazione si avvalga in modo non occasionale e gratuito di volontari, sarà istituito anche il libro dei volontari, contenente i dati anagrafici e la formazione ricevuta, in conformità all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017

ARTICOLO 15 – Organo di Amministrazione, Presidente, Segretario, Tesoriere, Consigliere, Durata, Dimissioni.

L'Associazione è amministrata da un organo di amministrazione denominato Comitato Operativo, in quanto organo di amministrazione dell'Associazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 117/2017. Il Comitato Operativo sarà composto da tre a nove componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Comitato Operativo individua al suo interno le cariche di Presidente, Tesoriere e Segretario.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, convoca e presiede le sedute del Comitato Operativo e dell'Assemblea, cura l'esecuzione delle deliberazioni, e svolge ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal Comitato Operativo.

Il Tesoriere cura la gestione economico-finanziaria dell'Associazione, tiene la contabilità, redige il bilancio consuntivo e preventivo, propone la politica delle quote associative e ogni altra attività prevista dallo Statuto.

Il Segretario ha il compito di verbalizzare le assemblee dei soci, del Comitato Operativo e di renderle fruibili presso gli associati. Inoltre è sua responsabilità curare la redazione dei libri dell'Associazione.

Le cariche sociali (Comitato Operativo, Presidente, Tesoriere, Segretario, Consigliere) hanno durata triennale e sono rinnovabili senza limiti. Alla scadenza del mandato, i membri dell'organo restano in carica fino alla nomina dei successori, per garantire la continuità gestionale.

In caso di dimissioni, morte, decadenza o altro impedimento, il Comitato Operativo provvede, se possibile, alla sostituzione temporanea dell'amministratore mancante fino alla naturale scadenza del mandato. Se la percentuale minima degli amministratori (se prevista dallo Statuto) non viene più garantita, si convoca l'Assemblea per procedere alla nomina straordinaria.

La revoca di singoli membri del Comitato Operativo può essere deliberata dall'Assemblea su proposta motivata, con la maggioranza prevista per le deliberazioni ordinarie, previo contraddittorio e rispetto del diritto alla difesa del socio interessato.

ARTICOLO 16 – Bilancio e esercizio finanziario

YLR
RFA

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
2. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere redatti con periodicità annuale.
3. Il rendiconto economico e la relazione sulle attività dello scorso esercizio devono essere presentati all'Assemblea per l'approvazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ARTICOLO 17 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci con la maggioranza di almeno 2/3 dei soci.
2. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, che resteranno in carica per le operazioni di liquidazione.
3. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore con finalità analoghe o a fini di utilità sociale.

ARTICOLO 18 – Norme generali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile (in particolare artt. 14-42) e del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), nonché le altre normative correlate vigenti.

L'Associazione si impegna inoltre a rispettare i principi di trasparenza, democraticità, pari dignità, non discriminazione, rispetto delle norme fiscali e contabili proprie del Terzo Settore.

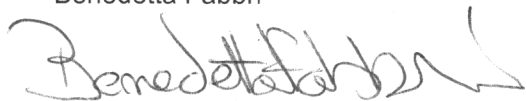
ARTICOLO 19 – Riconoscimento della personalità giuridica

Se e quando l'Associazione intende ottenere la personalità giuridica, l'atto costitutivo e lo statuto dovranno essere redatti in forma di atto pubblico, con l'intervento del notaio, e dovrà essere soddisfatto il requisito del patrimonio minimo previsto dalla normativa regionale/locale, oltre agli altri requisiti legali.

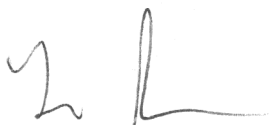
Letto, confermato e sottoscritto in data 22/06/2026

I soci fondatori:

Benedetta Fabbri



Leonardo Barbierato



Paolo Chicco

